



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1419**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione delle "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore" a valere dal 1° luglio 2010.

Il giorno **17 Giugno 2010** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

MAURO GILMOZZI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione della Giunta provinciale n. 1122 di data 15 maggio 2009 sono state approvate le “Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l’attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell’applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore” a valere dal 1° luglio 2009.

Alcune particolarità emerse in sede di applicazione delle predette disposizioni e i successivi approfondimenti posti in essere da parte del Comitato tecnico di esperti ICEF nominato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1472 di data 18 giugno 2009, nonché l’intervenuta riorganizzazione del Dipartimento Innovazione, ricerca e I.C.T, a seguito della quale si è individuato il Servizio semplificazione amministrativa quale struttura competente nello svolgimento delle funzioni di controllo delle dichiarazioni ICEF, hanno reso necessario proporre un aggiornamento delle disposizioni ICEF a valere dal 1 luglio 2010.

Il Comitato tecnico di esperti riunito in seduta plenaria ha esaminato la proposta di aggiornamento delle disposizioni ICEF nella seduta del 20 aprile 2010 valutandola positivamente.

Le nuove disposizioni, che si propongono in allegato, risultano innovare la disciplina in vigore principalmente per i seguenti aspetti:

- per le imprese familiari è specificato che, in mancanza dell’atto di costituzione, il reddito viene imputato per il 60 per cento al titolare dell’impresa e per il restante 40 per cento ai collaboratori in parti uguali;
- tra gli oneri deducibili vengono ora compresi anche gli interessi sui mutui chirografari per la costruzione e l’acquisto dell’abitazione principale;
- per la deduzione pari al 10% dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente è fissato un limite individuale di euro 2.500,00 e per la deduzione pari al 5% dei redditi da lavoro autonomo, da impresa e diversi è fissato un limite individuale di euro 1.250,00;
- è prevista una deduzione dal reddito del nucleo familiare, composto da almeno due persone, di euro 1.000,00 per ogni componente di sesso femminile che ha svolto attività lavorativa per 12 mesi nell’anno di riferimento;
- è introdotta la possibilità di dichiarare senza limiti d’importo la spesa per i servizi per l’assistenza e la cura dei familiari non autosufficienti, effettivamente sostenuta e documentata, qualora sia superiore a quella riconosciuta in via forfetaria;
- sono previste nuove alternative di valutazione più vicine al valore reale di alcuni elementi del patrimonio finanziario;
- è prevista la valutazione degli immobili dell’impresa individuale non agricola, o la relativa quota di partecipazione in caso di società se qualificata, per la parte di valore eccedente l’importo di euro 200.000,00;
- è stabilito che le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni ICEF, costituendo disciplina di dettaglio delle disposizioni generali, debbano essere approvate con deliberazione della Giunta provinciale anziché con determinazione del dirigente della struttura competente in materia fiscale;
- è innovata la disciplina dei controlli delle dichiarazioni ICEF da svolgersi in forma centralizzata da parte di un Nucleo di controllo costituito nell’ambito della

struttura provinciale competente per la gestione dell'archivio centralizzato delle dichiarazioni ICEF. Le disposizioni prevedono in particolare che:

- il nucleo di controllo attiva la procedure di verifica sulla veridicità delle dichiarazioni ICEF sulla base dei seguenti criteri e modalità:
 - a) controllo automatizzato mediante incrocio delle banche dati disponibili;
 - b) controllo dettagliato sulle dichiarazioni individuate a seguito di controllo automatizzato che presentano almeno un elemento di non veridicità;
 - c) controllo mirato sui dati di un numero significativo di dichiarazioni presentate per l'ottenimento di benefici consistenti sotto il profilo dell'entità finanziaria, individuate in base a indicatori di rischio;
 - d) controllo sulle situazioni anomale individuate tenendo conto dei criteri di stima del reddito in relazione agli indici di consumo;
- i controlli delle dichiarazioni ICEF sono di norma effettuati su dichiarazioni collegate all'avvenuta concessione di un beneficio;
- i controlli automatizzati sui dati delle dichiarazioni ICEF relativi ai redditi e al patrimonio immobiliare sono effettuati dal Nucleo di controllo mediante l'utilizzo di banche dati cui la Provincia può accedere con interrogazioni generalizzate, mentre i controlli dettagliati, mirati e sulle situazioni anomale sono effettuati mediante l'utilizzo di banche dati cui la Provincia può accedere con interrogazioni puntuali;
- i controlli delle veridicità dei dati delle dichiarazioni ICEF riguardanti il patrimonio finanziario sono invece attuati in collaborazione con gli organi statali competenti, previa sottoscrizione di specifici accordi con la Provincia;
- sono in parte riformulate le disposizioni riguardanti gli adempimenti conseguenti all'accertamento della non veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF da parte del Nucleo di controllo e delle strutture o enti che assegnano i benefici agevolativi;
- vengono semplificate le disposizioni riguardanti la modifica delle dichiarazioni ICEF da parte del dichiarante qualora rilevi la presenza di irregolarità o omissioni, finché la dichiarazione è utilizzabile e purché non risulti sottoposta a controllo.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'indicizzazione del reddito di riferimento previsto dall'articolo 21, comma 4, delle nuove disposizioni che si propongono in allegato, si dà atto che la problematica è stata affrontata dal tavolo per tariffe e potrà essere adeguatamente valutata nell'ambito del tavolo con le parti sociali costituito per delineare una strategia unitaria di revisione degli interventi pubblici.

La proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere della competente Commissione consiliare permanente che nella seduta del 3 giugno 2010 ha espresso parere favorevole.

Il testo delle disposizioni allegate è stato sottoposto all'esame delle Organizzazioni sindacali con le quali è stato sottoscritto un verbale d'intesa in data 15 giugno 2010.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli articoli 6 e 7 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
- vista la deliberazione n. 1122 di data 15 maggio 2009;

- preso atto del parere espresso dalla competente Commissione consiliare permanente, comunicato dal Presidente del Consiglio provinciale con nota di data 4 giugno 2010;
- visto il verbale d'intesa sottoscritto con le Organizzazioni sindacali di data 15 giugno 2010;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, le allegate "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore";
- 2) di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1) trovano applicazione a partire dal 1° luglio 2010;
- 3) di dare atto che dal 1° luglio 2010 le disposizioni di cui al punto 1) sostituiscono le disposizioni approvate con deliberazione n. 1122 di data 15 maggio 2009;
- 4) di incaricare il Dipartimento competente in materia informatica dell'adozione delle iniziative necessarie per l'aggiornamento del sistema informativo ICEF al fine di consentire la raccolta delle dichiarazioni ICEF, la valutazione della condizione economica familiare, nonché l'attività di controllo delle dichiarazioni stesse secondo le disposizioni di cui al punto 1);
- 5) di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione del nuovo modello di dichiarazione ICEF e delle relative istruzioni per la compilazione;
- 6) di rinviare a successivo provvedimento l'adeguamento dell'algoritmo di calcolo approvato con deliberazione n. 1325 di data 5 giugno 2009;
- 7) di dare atto che la problematica relativa all'applicazione dell'indicizzazione del reddito di riferimento è stata affrontata dal tavolo per tariffe e potrà essere adeguatamente valutata nell'ambito del tavolo con le parti sociali costituito per delineare una strategia unitaria di revisione degli interventi pubblici;
- 8) di dare atto che, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione, i riferimenti alla deliberazione n. 1122 di data 15 maggio 2009 contenuti nei provvedimenti afferenti le singole politiche di settore si intendono riferiti al presente provvedimento.

LT